



***Organizzazione di Volontariato
Protezione Civile
Settimo San Pietro
Cagliari – Sardegna***

***REGOLAMENTO
INTERNO***

***Fondata il 31 maggio 2011 a Settimo San Pietro
Cagliari - Sardegna***

Codice Fiscale 92183150926 e-mai: protezionecivilessp@libero.it

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
--------	-------------------------	--------

TITOLO II

I SOCI

Art. 2	Modalità di adesione	pag. 2
Art. 3	Attività svolta dai Soci Volontari	pag. 2
Art. 4	Equipaggiamento dei Soci Volontari	pag. 3
Art. 5	Corsi di formazione	pag. 3

TITOLO III

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 6	Commissione Elettorale	pag. 3
Art. 7	Composizione liste dei candidati	pag. 3
Art. 8	Requisiti dei candidati	pag. 4
Art. 9	Operazioni di voto	pag. 4
Art. 10	Scrutinio delle schede	pag. 4
Art. 11	Verbale di scrutinio	pag. 4
Art. 12	Proclamazione degli eletti	pag. 5
Art. 13	Convocazione degli eletti	pag. 5

TITOLO IV

SEZIONI DECENTRATE

Art. 14	Sezioni decentrate	pag. 5
---------	--------------------	--------

TITOLO V

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15	Attività di Protezione Civile	pag. 6
Art. 16	Il Coordinatore	pag. 6
Art. 17	Decadenza del Coordinatore	pag. 6
Art. 18	Altri settori di attività	pag. 7

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Nel rispetto della legge ed in conformità allo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Settimo San Pietro (O.d.V.), in seguito denominata più brevemente OdV Protezione Civile Settimo San Pietro, il presente Regolamento Generale ne disciplina l'organizzazione, in conformità a criteri di funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi statuari, il rinnovo delle cariche statuarie, le Sezioni decentrate territorialmente e lo svolgimento dell'attività.

TITOLO II

I SOCI

Art. 2 (Modalità di adesione)

1. Tutti coloro che desiderano aderire all'O.d.V. devono farne richiesta su apposito modulo, indirizzandolo al Presidente, dopo aver preso visione dello Statuto e del presente Regolamento Generale; la domanda di adesione per i minori deve essere controfirmata da chi esercita la potestà.
2. Per quanto riguarda l'ammissione dei Soci Volontari gli stessi saranno sottoposti ad un periodo di prova di mesi sei.
3. Le richieste di adesione sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto vigente ed in particolare per le persone fisiche:
 - a) non aver contenzioso o debito verso l'O.d.V. ;
 - b) non aver riportato condanne per reati non colposi negli ultimi tre anni;
 - c) non avere procedimenti penali in ordine a reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva.
4. Tutti i Soci aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al Presidente ogni variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di ammissione.
5. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche le domande di adesione di soggetti che abbiano assolto il periodo di attività educativa, socializzante e di assistenza relazionale, al fine di raggiungere l'inserimento nell'ambito della società civile.

Art. 3 (Attività svolta dai Soci Volontari)

1. Il Socio Volontario che mette a disposizione parte del proprio tempo libero in modo continuativo, è tenuto ad impegnarsi, una volta assicurata la propria disponibilità, in regolari turni di servizio e dovrà inoltre osservare il più assoluto riserbo riguardo l'attività svolta.
2. Il Socio Volontario non potrà vantare diritti né chiedere favori o agevolazioni per l'attività svolta; avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, solo se preventivamente autorizzate dal Segretario o dal Cassiere, secondo le vigenti norme fiscali.

3. Il Socio Volontario s'impegna a non percepire né per sé né a favore di terzi, a nessun titolo, alcuna somma di denaro; in caso di eventuale contributo dovrà rilasciare regolare ricevuta e rimettere l'importo all'O.d.V. che lo destinerà allo svolgimento delle attività statutarie.
4. I Soci possono volontariamente contribuire con prestiti finanziari destinati alla crescita dell'O.d.V. , senza pretendere, alla restituzione degli stessi, alcun interesse sotto qualsiasi forma.

Art. 4
(Equipaggiamento dei Soci Volontari)

1. Il Socio che presta attività volontaria dovrà aver cura dell'eventuale equipaggiamento ricevuto in dotazione, che sarà tenuto a conservare con la massima attenzione, e dovrà presentarsi in servizio in modo decoroso. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali (D.P.I), per motivi di sicurezza e di immagine dell'O.d.V. .

Art. 5
(Corsi di formazione)

1. L'O.d.V. è tenuta a fornire a tutti i Soci Volontari che prestano servizio tutti gli strumenti necessari all'apprendimento teorico - pratico delle varie nozioni inerenti l'attività da svolgere.

TITOLO III

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 6
(Commissione Elettorale)

1. La procedura del rinnovo delle cariche statutarie sarà a cura della Commissione Elettorale che sarà nominata dall'Assemblea Generale dei Soci, è composta da tre componenti effettivi e da due membri supplenti, i quali subentreranno in caso di impedimento di quelli effettivi.
2. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale delle sedute della stessa e delle operazioni di voto.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di esaminare le candidature che perverranno entro i termini stabiliti dalla stessa e predisporre le liste dei candidati ammessi.
4. I componenti della Commissione non potranno essere candidati e svolgeranno le loro funzioni fino al termine dell'incarico affidato.

Art. 7
(Composizione liste dei candidati)

1. Per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti sarà sottoposta ai Soci aderenti una lista di candidati per ogni organo da rinnovare. I candidati saranno elencati in ordine alfabetico e numerati progressivamente ed il numero degli stessi dovrà essere superiore di almeno un terzo dei posti da ricoprire.
2. Il numero massimo di preferenze consentito per l'elezione del Consiglio Direttivo è di cinque, invece per l'elezione del Revisore dei Conti è di una sola preferenza.

Art. 8
(Requisiti dei candidati)

1. I candidati alle cariche statutarie dovranno autocertificare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) aver maturato una competenza amministrativa o tecnica attinente l'incarico da ricoprire;
 - d) non aver riportato condanne negli ultimi quattro (4) anni, o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva o per i quali si sia proceduto a patteggiamento;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari superiori a complessivi sessanta giorni negli ultimi due anni.

2. Non potranno essere candidati coloro che sono stati dichiarati decaduti negli ultimi due (2) anni dagli organi statutari o da una Pubblica Amministrazione, siano fornitori dell'O.d.V. , abbiano contenzioso o debito verso la stessa, o siano parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo con altro candidato.

Art. 9
(Operazioni di voto)

1. Il Segretario della Commissione Elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, dovrà preparare le schede ed allestire il locale prescelto per le votazioni, che dovrà dare le necessarie garanzie per il regolare svolgimento delle stesse, come previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 10
(Scrutinio delle schede)

1. Allo scrutinio delle schede elettorali dovranno presenziare, tutti i componenti della Commissione Elettorale.
2. Saranno considerate nulle quelle schede che receranno segni atti all'identificazione dell'elettore, saranno considerati voti nulli quelli non attribuibili a candidati o espressi con modalità diverse da quelle previste.
3. Lo scrutinio sarà pubblico, eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 11
(Verbale di scrutinio)

1. Al termine dello scrutinio sarà compito del Segretario della Commissione Elettorale redigere il verbale che dovrà contenere:
 - a) il numero degli elettori aventi diritto;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) i voti validi, i voti nulli, i voti non assegnati e contestati;
 - d) le schede bianche e le schede nulle;
 - e) la graduatoria delle preferenze ottenute dai candidati nelle rispettive liste in ordine decrescente;
 - f) le percentuali delle risultanze.

2. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale che hanno svolto lo scrutinio.

Art. 12
(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente della Commissione Elettorale terminate le operazioni di scrutinio, proclama gli eletti di ciascuna lista; in caso di parità tra designati, prevarrà il più anziano di età.

Art. 13
(Convocazione degli eletti)

1. Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere ad informare coloro che risultano eletti a mezzo lettera.
2. La prima seduta di insediamento degli eletti sarà convocata dal Presidente uscente, tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti, la quale sarà presieduta dallo stesso, sino alla nomina del suo successore.
3. In caso di mutamento della persona del Presidente, entro quindici (15) giorni dall'inse-
diamento, occorre procedere alla verifica straordinaria di cassa dell'O.d.V. , a tale
operazione intervengono il Presidente che cessa dalla carica, colui che la assume, il
Segretario ed il Revisore dei Conti in carica.

TITOLO IV

SEZIONI DECENTRATE

Art. 14
(Sezioni decentrate)

1. L'O.d.V. , ai sensi del vigente Statuto, può costituire Sezioni/Distaccamenti decentrate, solamente in territori ove non presenti altre Organizzazioni aderenti a ProCiv-Arci.
2. Ai Soci di ciascuna Sezione/Distaccamento decentrata, che operano in tale realtà territoriale, è consentito eleggere un delegato, il quale potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo a titolo consultivo, con diritto di parola ma non di voto.
3. Alle Sezioni/Distaccamenti decentrate può essere concessa l'autonomia amministrativa, previa deliberazione assunta dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria. Nella stessa seduta, in caso di approvazione della proposta, l'Assemblea costituisce una Commissione, presieduta dal Presidente dell'O.d.V. e composta da due delegati della Sezione e da altri due membri per un totale di cinque componenti. Tale Commissione dovrà procedere alla definizione dei rapporti economici sulla base dei seguenti criteri:
 - a) non si procederà alla quantificazione della situazione passiva risultante dall'esercizio corrente, che rimane a carico dell'O.d.V. ; l'eventuale situazione attiva sarà invece della Sezione;
 - b) gli automezzi acquistati nei quattro anni antecedenti la costituzione in ente autonomo rimangono di proprietà dell'O.d.V. , salvo donazioni a titolo specifico;
 - c) gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti per la funzionalità della Sezione/Distaccamento restano a carico dell'O.d.V. ;
 - d) i finanziamenti a specifica destinazione non utilizzati alla data della domanda sono restituiti alla Sezione/Distaccamento, a seguito di adozione del Decreto del Dirigente regionale che riconosce la Sezione/Distaccamento decentrata in Ente autonomo;
 - e) la costituzione in Ente autonomo ha applicazione a far data dall'emanazione del Decreto del Dirigente regionale.

TITOLO V

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 (Attività di Protezione Civile)

1. L'O.d.V. , ai sensi del vigente Statuto, ha il compito di effettuare principalmente interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio, collaborare con Enti ed Istituzioni nelle operazioni di Protezione Civile e svolgere servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.

Art. 16 (Il Coordinatore)

1. I Soci Volontari sono gestiti da un Coordinatore, il quale dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo ed essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, c 1.
2. Il Coordinatore dei Soci Volontari ha il compito di gestire l'attività degli stessi ed in particolare:
 - a) la reperibilità diurna, notturna, feriale e festiva dei Soci;
 - b) la formazione di squadre di rappresentanza;
 - c) la partecipazione ad incontri di carattere tecnico nei quali verranno trattati argomenti attinenti il proprio settore;
 - d) l'emanazione di specifiche circolari per migliorare la qualità degli interventi prestati;
 - e) la sorveglianza del buon andamento dell'attività del Gruppo affinché sia garantita l'efficienza della stessa.
3. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo sentiti i Soci Volontari, il quale può proporre al Consiglio di essere affiancato da uno o più collaboratori che saranno nominati da quest'ultimo.
4. Il Coordinatore e gli eventuali collaboratori dovranno eseguire gli incarichi loro affidati, seguire le direttive del Presidente dell'O.d.V. o suo delegato e mantenere il più stretto riserbo sugli atti di ufficio.
5. La durata del mandato del Coordinatore e degli eventuali collaboratori è pari a quella del Consiglio Direttivo; la nomina dovrà avvenire entro trenta (30) giorni dall'insediamento dei nuovi componenti dello stesso.

Art. 17 (Decadenza del Coordinatore)

1. Il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile potrà decadere nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione al Presidente;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione, del Consiglio Direttivo;
 - c) per mozione di sfiducia espressa dall'Assemblea dei Soci Volontari.
2. Per essere valida, la mozione di sfiducia deve essere votata da una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti in Assemblea dei Soci Volontari, e deve essere comunque fatta propria dal Consiglio Direttivo con apposito atto.

3. I collaboratori del Coordinatore del Gruppo potranno decadere nei seguenti casi:
- a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione al Presidente;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, anche su proposta del Coordinatore;
 - c) per decadenza del Coordinatore, di cui al comma 1.

Art. 18
(Altri settori di attività)

1. Le altre attività svolte dall'O.d.V. sono regolamentate, per quanto compatibili, dai precedenti articoli 16 e 17.

Nota

Il presente Regolamento Generale è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci il 6 aprile 2019.